

Relazione sul 3° Forum annuale “Il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali in materia penale – Il ruolo del giudice nazionale”, tenutosi presso la sede dell’ERA (Accademia di diritto europeo) nei giorni 22-24 ottobre 2008 in Trier (Germania).

L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi magistrati (giudici e procuratori) di molti dei 27 Paesi membri della CE, si è caratterizzato per l’estrema qualità e professionalità dell’organizzazione e per la validità scientifica del contenuto delle relazioni e degli interventi programmati.

L’obiettivo dichiarato e perseguito dall’incontro di studi è consistito nello sforzo e nel tentativo di conferire e di attribuire una dimensione ed un’accezione comuni a concetti che, in effetti, non ne posseggono ancora alcuna.

Pur essendo, infatti, quelli della cooperazione giudiziaria fra i Paesi membri della UE e della costituzione di un Diritto Penale Europeo sicuramente considerati dei principi fondamentali e delle tappe essenziali e necessarie nel processo dell’integrazione europea (all’indomani della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri), non esiste ancora, allo stato, alcuna definizione certa della nozione di “Mutual Recognition”, pur essendovi indubbiamente alcuni esempi concreti di essa: si pensi alle ‘driving licences’, ossia ai permessi di condurre autoveicoli, o alla decisione assunta con il Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché l’individuazione del foro competente in materia civile.

Altro punto critico è stato individuato nell’applicazione del principio del *Ne bis in idem*, sancito dall’articolo 54 del Trattato di Schengen, soprattutto con riferimento al problema della comunicazione agli altri Stati Membri delle decisioni definitive e della discrezionalità dei singoli Paesi nel riconoscimento delle decisioni penali straniere e nella definizione stessa di irrevocabilità di una pronuncia penale (venivano portate ad esempio ed esaminate due decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: C 66/08 Kozowski e C 296/08 Goicoechea).

Indubbiamente, un ruolo centrale ed assorbente nella discussione e nell’evoluzione del simposio è stata la disciplina e i problemi applicativi afferenti il MAE (Mandat d’arret europeen) o EAW (European Arrest Warrant), primo tentativo concreto e serio di attuazione e di realizzazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali giudiziali europee.

A tal riguardo, venivano portati all'attenzione dei magistrati partecipanti i criteri di competenza giudiziaria, le prerogative e le caratteristiche procedurali, i protocolli seguiti, le statistiche raccolte e le peculiarità rinvenibili nelle diverse leggi di attuazione degli Stati Membri della Decisione Quadro del 13 giugno 2002 del Consiglio dell'Unione Europea: in particolare, con riferimento a Inghilterra, Italia, Francia, Germania, Spagna e Paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).

Si sono, così, potute rilevare differenze sostanziali nei criteri utilizzati da ciascun singolo Stato nell'espletamento delle procedure passive di consegna del ricercato (a seconda dei casi, relativamente al trattamento penitenziario, al decorso del tempo, alla possibilità di impugnazione contro la decisione, al requisito della doppia incriminazione, al principio della proporzionalità, ecc). Importante è stato anche il contributo fornito dal francese Jean Michel Peltier, magistrato di collegamento ('magistrat de liaison') a Varsavia sulla personale esperienza vissuta e sui primi sostanziali esperimenti di collaborazione investigativa e di cooperazione giudiziaria fra i diversi Stati membri (con esempio di un'attività di indagine, svolta in ossequio alle norme procedurali del Paese richiesto, in un traffico di sigarette dalla Polonia verso l'Inghilterra e l'Irlanda). In particolare, egli annunciava di essere anche il fautore di un progetto *in itinere* di un protocollo per il reciproco riconoscimento di collaborazione giudiziaria fra Francia, Germania e Polonia, con la presentazione di alcune inchieste giudiziarie che hanno stimolato ed imposto la constatazione della necessità di una maggiore interrelazione fra questi 3 Stati (una frode su di un traffico di bovini dall'Italia alla Germania; una frode fiscale sull'accisa del gasolio tra Polonia e Germania e un caso di cybercriminalità, ossia di truffa via internet per l'acquisto di film di 'prima visione').

Infine, notevole è stato anche lo scambio reciproco di esperienze che si è svolto e sviluppato all'interno dei singoli gruppi di lavoro, nel secondo giorno dei lavori congressuali. Si sono così esposti i problemi più frequenti affrontati specificamente nella prassi e nell'esperienza quotidiana dei singoli magistrati, soprattutto nell'applicazione del Mandato di Arresto Europeo: fra gli altri, la traduzione linguistica (soprattutto per i Paesi dell'Est); il problema delle informazioni supplementari (sottolineandosi, ad esempio, da parte dei colleghi tedeschi ed austriaci che l'Italia è l'unico Paese a richiedere sistematicamente e puntualmente informazioni integrative -articolo 16 legge n. 69 del 2005, in applicazione dell'articolo 15 della Decisione Quadro-); la questione dell'esatta identificazione del ricercato (in Romania, ad esempio, non vige il SIS); la necessità di mantenere una comunicazione diretta fra le diverse Autorità Giudiziarie; le richieste di garanzie per i cittadini nazionali e, infine, i problemi conseguenti al rifiuto di consegna (anche sul punto si rimarcava che la legge di attuazione italiana del MAE appare eccessivamente rigorosa).